



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI TRASPORTO E AVVIO AL TRATTAMENTO FINALE (RECUPERO) DEI FANGHI BIOLOGICI DISIDRATATI DERIVANTI DALL'IMPIANTO INTERCOMUNALE (CARPI, CORREGGIO, SOLIERA, CAMPOGALLIANO) DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI CARPI SITUATO IN VIA BERTUZZA 8/A A S.MARINO DI CARPI (MO)

CAPITOLATO SPECIALE

Sommario

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 – Stima della quantità di rifiuti da trasportare	4
Art. 3 – Importo e durata dell'appalto.....	4
Art. 4 – Sottoscrizione contratto e Spese contrattuali	5
Art. 5 – Tariffe.....	6
Art. 6 – Oneri di sicurezza	7
Art. 7 – Oneri di sicurezza (quantificazione).....	8
Art. 8 – Revisione dei prezzi	8
Art. 9 – Cauzioni.....	9
Riduzione delle garanzie	12
Art. 10 – Termini di risoluzione del contratto	13
Art. 11 – Pagamenti.....	16
Art. 12 – Subappalti	17
Art. 13 – Obblighi dell'appaltatore	21
Art. 14 - Danni.....	23
Art. 15 – Riferimenti normativi.....	25
Art. 16 – Personale	25
Art. 17 – Conferimenti presso centri di recupero	26
Art. 18 – Sicurezza e salute – Osservanza del piano di sicurezza e DUVRI	30
Art. 19 – Mezzi d'opera : Specifiche ed autorizzazioni.....	31
Art. 20 – Cassoni semirimorchi – prescrizioni	32
Art. 21 – Modalità di esecuzione.....	33
Art. 22 – Organizzazione dei lavori.....	35
Art. 23 – Tempistiche di intervento.....	35

Art. 24 – Termini e penali	36
Art. 25 – Foro competente	37
Art. 26 – Adempimenti	37
Art. 27 – Responsabilità dell'appaltatore.....	38
Art. 28 – Vigilanza e controllo	39
Art. 29 – Consistenza delle prestazioni	40
Art. 30 – Riferimento alla legge.....	40
Art.31 - Trattamento dei dati personali	41

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

AIMAG SPA. gestisce, fra gli altri, l'impianto di depurazione di Carpi, Correggio, Soliera, Campogalliano, sito in via Bertuzza, località San Marino di Carpi (MO), dotato di una linea di disidratazione fanghi biologici (CER 19.08.05) da cui si genera un rifiuto che viene prevalentemente raccolto e contenuto dentro a cassoni semirimorchi aventi capacità di circa 40 mc.

L'impianto di depurazione di cui sopra è attualmente autorizzato al ritiro di rifiuti speciali liquidi, compatibili con la depurazione biologica, presso due linee di trattamento D9 e D8. Si precisa tuttavia che sul sito è in fase di completamento la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti liquidi, a seguito del quale si concretizzerà lo scorporo della nuova sezione di trattamento dall'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, e il conseguente adeguamento del contesto autorizzativo rispetto all'Autorizzazione Integrata Ambientale attualmente vigente; l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, dal quale si origineranno i fanghi biologici oggetto del presente Appalto, sarà autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale (Rif. DET-AMB n. 108 del 13/01/2021). Lo scorporo dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi e l'evoluzione dello scenario autorizzativo sono previsti per il secondo semestre dell'anno 2025. Per riferimenti agli atti autorizzativi si rimanda alla DGR n.107 del 28 gennaio 2021.

I codici CER autorizzati, all'attuale stato di esercizio, per il ritiro presso il depuratore di Carpi sono quelli indicati nell'elenco allegato – v. Allegato 01.

L'oggetto dell'appalto è così riassumibile:

1. Raccolta in vasche semirimorchio, ritiro, trasporto e avvio al trattamento finale di fanghi biologici disidratati, codice rifiuto - CER 19.08.05 "FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE", dal depuratore intercomunale (Carpi, Correggio, Soliera, Campogalliano) di Carpi, sito in Via Bertuzza, 8/A a San Marino di Carpi, **in impianti che effettuano operazioni di recupero definite come R ai sensi dell'allegato C, alla parte IV del D.Lgs. 152/2006** in relazione alle

specifiche normative ambientali in materia di riutilizzo, vigenti sul territorio di pertinenza ove ubicati. (attività principale)

2. Prestazioni di trasporto (attività secondaria)

3. Spostamento cassoni da contabilizzare in economia, relativamente alle categorie rifiuto CER 19.08.05 (Attività opzionale).

Art. 2 – Stima della quantità di rifiuti da trasportare

Il servizio oggetto del presente appalto è relativo alla gestione stimata di:

- 8.000,00 tonnellate per la prima annualità di esercizio

- 6.000,00 per la seconda annualità di esercizio, a seguito di rinnovo

Alla luce del contesto in evoluzione precedentemente descritto, le quantità sopra indicate sono ipotizzate in base alle previsioni di produzione.

Art. 3 – Importo e durata dell'appalto.

L'importo dell'appalto a base di gara ammonta, **IVA esclusa** a:

- **Euro 1.120.000,00 (diconsi Euro unmilionecentoventimila/00) per la prima annualità**

- **Euro 840.000,00 (diconsi Euro ottocentoquarantamila/00) per la seconda annualità, a seguito di eventuale rinnovo.**

L'importo complessivo a base di gara, comprensivo anche del periodo di rinnovo, è pari ad Euro 1.960.000,00 (diconsi Euro unmilionenovecentosessantamila/00) di cui Euro 250,00 (diconsi Euro Duecentocinquanta/00), per ciascuna annualità, quali oneri per oneri di sicurezza, complessivi Euro 500,00 (diconsi Euro Cinquecento/00)

Il contratto avrà termine all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Si stima che la durata contrattuale sarà di circa 1 anno (e di un'ulteriore annualità in caso di rinnovo), decorrenti dalla data di stipula del "Contratto d'appalto". Il servizio, in caso di

urgenza, per potrà avere inizio anche in pendenza della sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.lgs 36/2023.

Aimag si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un altro anno a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, determinando così un importo complessivo dell'appalto a base di gara, comprensivo del periodo di rinnovo, pari a **1.960.000,00 (diconsi Euro unmilionenovecentosessantamila/00) di cui € 500,00 (diconsi Euro Cinquecento)** di oneri di sicurezza complessivi.

Art. 4 – Sottoscrizione contratto e Spese contrattuali

L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutato in base ai criteri stabiliti nel disciplinare di gara. L'importo contrattuale, determinato come sopra, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo in merito alla revisione dei prezzi.

L'Appaltatore dovrà procedere obbligatoriamente al controllo e alla verifica della completezza e congruità delle voci e delle quantità indicate dalla Committente e alla formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative assumendone i relativi rischi.

I prezzi offerti dall'aggiudicatario in sede di procedura selettiva sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate e/o autorizzate che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

Le opere saranno appaltate in base alle prescrizioni del presente Capitolato e con l'applicazione dei prezzi offerti, che si intendono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere a lui affidate, come specificato nel presente Capitolato.

I lavori in economia sono da considerarsi eccezionali e, ove inevitabili, dovranno essere espressamente richiesti da Aimag SpA.

I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Committente. Le eventuali migliorie qualitative e quantitative proposte dal concorrente ed accettate dalla amministrazione appaltante saranno a totale carico dell'Appaltatore e saranno compresi nell'importo del presente Appalto.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto ha luogo entro 60 giorni e comunque non prima di 32 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per fatto e colpa imputabile all'Appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), AIMAG S.p.A. si riserva, tenuto conto dell'urgenza delle prestazioni, la facoltà di:

- a) procedere, anche in mancanza di contratto, alla consegna delle prestazioni (conteggiando dalla relativa data la durata complessiva dell'appalto) e all'assegnazione delle prestazioni con applicazione delle relative penali previste nel caso di ritardata esecuzione degli stessi.
- b) applicare una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
- c) procedere alla risoluzione del rapporto con addebito all'Impresa dei danni conseguenti alla mancata sottoscrizione e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.

Sono a carico dell'impresa tutte le eventuali spese relative alla stipula del contratto d'appalto e successive nonché quelle relative a bolli e copie.

Art. 5 – Tariffe

In riferimento alle attività elencate nell'Art. 1 si precisano i costi a base d'appalto:

1. Raccolta in vasche semirimorchio, ritiro, trasporto e avvio al trattamento di fanghi biologici disidratati, codice rifiuto - CER 19.08.05 "FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE", dal depuratore intercomunale (Carpi, Correggio, Soliera, Campogalliano) di Carpi, sito in Via Bertuzza, 8/A a San Marino di Carpi, **verso impianti che effettuano operazioni di definite come R-ai sensi degli allegati B e C, alla parte IV del D.Lgs. 152/2006** in relazione alle specifiche normative ambientali in materia di riutilizzo, vigenti sul territorio di pertinenza ove ubicati (Attività principale)
 - Per un quantitativo stimato di 8.000 (ottomila) tonnellate.
 - **Tariffa tutto compreso (raccolta in vasca semirimorchio, ritiro, trasporto e avvio al recupero) € 140,00 (Euro Centoquaranta/00)/tonnellata**
2. Spostamento cassoni da contabilizzare in economia – € 62 /h (Prestazione opzionale)

In caso di mancato carico, per motivi imputabili ad AIMAG SPA, il trasportatore chiamato a recarsi sull'impianto di Carpi per un trasporto, fosse impossibilitato ad eseguirlo, sarà riconosciuta una quota fissa di € 60,00.

I costi di cui sopra sono onnicomprensivi di personale, automezzo (compreso il semirimorchio), attrezzature e quant'altro necessario a portare a termine gli interventi richiesti, comprese le pesate che si rendesse necessario effettuare presso pese pubbliche.

Art. 6 – Oneri di sicurezza

Gli oneri di sicurezza sono stati valutati in relazione alle potenziali interferenze derivanti dall'esercizio delle attività attinenti alle fasi di ritiro dei semirimorchi pieni di fango da conferire presso i centri di recupero e/o smaltimento e a quelle di posizionamento dei medesimi vuoti pronti per il carico. Tutte le lavorazioni di questa fase avvengono nell'ambito di un'area ad uso promiscuo ove operano sia dipendenti della Stazione Appaltante, sia ditte fornitrici di materiali e servizi, nonché ditte clienti che lavorano nell'ambito dei conferimenti rifiuti liquidi. Per tale motivo si è valutato che ai fini della sicurezza in ordine a possibili rischi

interferenziali, è assolutamente necessario che la Ditta Appaltatrice adotti apposita segnaletica verticale di tipo temporaneo e rimovibile aggiuntiva a quella già messa in essere dalla Stazione Appaltante in modo permanente all'interno dell'area del depuratore.

Art. 7 – Oneri di sicurezza (quantificazione)

Gli oneri di sicurezza saranno compensati alla Ditta in due aliquote con cadenza semestrale. Ogni aliquota avrà un valore di € 125,00 (Diconsi Euro Centoventicinque/00); in caso di rinnovo del contratto verranno riconosciuti oneri per altri due semestri.

Art. 8 – Revisione dei prezzi

In considerazione della tipologia dell'appalto, il fornitore si obbliga a mantenere fisso ed invariabile il prezzo, come risultante dall'espletamento della gara, per tutta la durata del contratto.

In ogni modo qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire Ai sensi dell'art. 60 del Codice.

Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal

comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui

L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

Art. 9 – Cauzioni

Cauzione provvisoria

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto dalla lettera di invito/ Disciplinare, cui si rinvia.

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei Contratti l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La

garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Aimag SpA può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Aimag SpA ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Aimag SpA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Aimag SpA, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Aimag SpA.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'“Allegato A-Sezione I - Schemi tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto Ministeriale. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice dei Contratti.

Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da

micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo, secondo e terzo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

Art. 10 – Termini di risoluzione del contratto

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con automatico incameramento della Cauzione in caso di:

- ⇒ mancata assunzione del servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna;
- ⇒ sospensioni anche parziali del servizio da parte dell'appaltatore non dovute a causa di forza maggiore;
- ⇒ conferimento dei fanghi a Enti, Società o terzi non autorizzati;
- ⇒ reiterata deficienza e negligenza contrattuale nello svolgimento del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile della Stazione

Appaltante: per gravità si intende quando è impedito alla Stazione Appaltante il corretto servizio di allontanamento e corretta allocazione dei fanghi presso centri di recupero e/o smaltimento regolarmente autorizzati per 3 giorni consecutivi e solari. Per frequenza si intende il numero di volte in cui tale condizione si verifica nel corso dell'esecuzione del servizio, si ritiene che tale eventualità non possa verificarsi per più di 3 volte nel corso di 1 anno.

- ⇒ uso da parte dell'Impresa aggiudicataria di automezzi ed attrezzature non autorizzate;
- ⇒ gravi inosservanze delle prescrizioni per la condotta dei lavori e per la sicurezza del personale e dei terzi;
- ⇒ irregolarità nel pagamento delle retribuzioni del personale stesso e dei contributi assicurativi e previdenziali.
- ⇒ mancata dimostrazione di adempimento alle normative ambientali in vigore e previste a seguito degli adeguamenti normativi in atto, e dell'avvenuta iscrizione al Registro Elettronico Nazionale Rifiuti (RENTRI), previsto dal Decreto Legge 14/12/2018 n. 135 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, convertito dalla legge 11/02/2019 n. 12.
- ⇒ grave mancato rispetto di norme ambientali e/o prescrizioni autorizzative e/o disposizioni in materia di trasporto, intermediazione, invio al recupero dei rifiuti.

Oltre ai casi di protratto mancato invio, il ripetersi di inadempienze tecnico-amministrative potrà comportare, una volta già emanate dalla Stazione Appaltante due diffide scritte, la risoluzione del rapporto contrattuale ed il ricorso alle procedure per la determinazione dei danni eventualmente sofferti.

La Stazione Appaltante farà pervenire all'Impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione nell'adempire a regola d'arte alla prestazione e/o ad uniformarsi agli obblighi previsti in capitolato entro cinque giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal capitolato, questo si intende risolto di diritto.

Il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'Impresa che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla Stazione Appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio.

La Stazione Appaltante procederà ad escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'impresa aggiudicataria dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subaffidamento, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subaffidamento, informazioni interdittive di cui al Dlgs 159/2011.

Qualora dovesse essere rilasciata informativa interdittiva, anche successivamente alla stipula del contratto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; la predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento. In questo caso, essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Art. 11 – Pagamenti

Il pagamento delle prestazioni avverrà a mezzo bonifico bancario su c/c del fornitore, con termine di pagamento 120 gg fine mese data fattura.

In relazione a quanto previsto dalla legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, la ditta aggiudicataria, prima dell’inizio dei lavori, dovrà fornire gli estremi del conto corrente dedicato a ricevere i pagamenti.

In assenza di tale indicazione AIMAG SPA non potrà dar luogo ai pagamenti per le prestazioni effettuate.

Ai fini contabili, i primi giorni del mese successivo all'esecuzione delle prestazioni, la segreteria tecnica del Reparto Fognature e Depurazione di AIMAG SPA, provvederà a contattare l'ufficio amministrativo della Ditta, al fine di comunicare, secondo statistiche interne derivate dalla registrazione dei documenti di accompagnamento di trasporto rifiuti, il consuntivo dei lavori effettuati con l'indicazione dei luoghi dove sono avvenuti i prelievi e quelli di destinazione. Questo documento rappresenta a tutti gli effetti la distinta con gli importi validi ai fini della fatturazione che, condiviso nei contenuti, verrà utilizzata dalla scrivente per la redazione dell'ordine commerciale; la Ditta aggiudicataria sulla fattura emessa, dovrà riportare il numero d'ordine ed il codice CIG oggetto di questa gara, in mancanza di detto numero, potranno non essere assicurati i 120 gg.

La Ditta dovrà inoltre comunicare i propri riferimenti amministrativi, indicando il nominativo ed i recapiti telefonici, fax ed elettronici (E-mail). Si fa altresì presente, così come riportato al comma 3. dell'Art. 13 – Obblighi dell'appaltatore, che “tutti i pagamenti, compreso quello a saldo, saranno effettuati previa verifica di regolarità *dei requisiti di legge in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC), riferita sia all'appaltatore che ai subappaltatori. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comportano la sospensione del primo pagamento utile, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo*”.

Art. 12 – Subappalti

Relativamente ai servizi esplicitati nel presente capitolato speciale d'appalto l'impresa, qualora ritenesse necessario e/o opportuno fare ricorso a subappalti, dovrà richiederne preventiva autorizzazione ad AIMAG.

L'intenzione di avvalersi del subappalto deve essere indicata all'atto della presentazione dell'offerta.

È assolutamente fatto divieto all'impresa di ricorrere al subappalto, senza preventiva autorizzazione da parte di AIMAG.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

E' fatto divieto di cedere in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, il servizio medesimi, o la stipula di qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali noli a caldo, se di importo superiore al 2% del servizio affidati oppure di importo superiore a 100.000,00 (centomila/00) € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare, senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'autorizzazione al subappalto, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, verrà rilasciata dalla Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, salvo proroga per giustificati motivi.

All'atto dell'affidamento delle lavorazioni per le quali si è dichiarata in offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto, l'Appaltatore chiederà espressa autorizzazione al subappalto e sub affidamento (fornitura con posa in opera, noli a caldo ecc) depositando il contratto di subappalto presso Aimag SpA almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. al Codice dei Contratti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende

subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Aimag SpA si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell'impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis al Codice dei Contratti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice dei Contratti. Aimag S.p.A. rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 96 del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di

subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'Appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione ad Aimag S.p.A

Il contraente principale e il subAppaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Aimag S.p.A. per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subAppaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 fatte salve le ipotesi in cui Aimag S.p.A. provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, poiché in tal caso l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza specifico per le prestazioni oggetto di subappalto di cui al successivo co.18.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'affidatario dovrà assicurare:

- la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 C.C.;
- la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subAppaltatore dei requisiti di cui al punto 3);
- la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali inadempienze del subAppaltatore, comunque accertate dalla "Committente" danno a questo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'Appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad Aimag S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.

Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra Aimag SpA e l'Appaltatore, esso è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporre l'automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da Aimag S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di Aimag S.p.A.

Qualora l'Appaltatore non dovesse adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale di cui al precedente capoverso, Aimag SpA si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di Aimag S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

Art. 13 – Obblighi dell'appaltatore

1. L'Impresa sarà obbligata all'osservanza piena ed incondizionata:

- a) di tutte le norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia di trasporto, intermediazione e invio a recupero dei rifiuti e s.m.i.;
- b) di tutte le direttive che il Direttore dell'esecuzione del contratto impartirà nel corso dell'esecuzione delle opere;
- c) di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi legali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, obbligandosi anche ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai medesimi.

L'impresa dovrà dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di rispettare i minimi salariali previsti dal contratto. L'Impresa sarà obbligata altresì a continuare ad applicare il sopraindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e sino alla sostituzione del medesimo e si vincola ai suddetti obblighi anche nel caso in cui l'impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

- d) di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa, i quali restano a carico dell'Impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti di AIMAG SPA.

- e) del rispetto dei limiti di velocità e la segnaletica stradale dell'impianto.
2. L'impresa sarà altresì responsabile in solido con l'eventuale subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, nei confronti dei suoi stessi dipendenti, di tutti gli obblighi indicati al precedente comma 1 lett. c) ed d), per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.
 3. Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa acquisizione ad opera della Stazione Appaltante della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC), riferita sia all'appaltatore che ad eventuali subappaltatori. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la sospensione del primo pagamento utile, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.
 4. Sarà fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di eventuali subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative a tutti i pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; in caso di inosservanza di predetto obbligo si sospenderà il successivo pagamento.
 5. In caso d'inottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali che venga rilevata da AIMAG SPA o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro o da altro ente preposto alla verifica dei relativi adempimenti, AIMAG SPA stessa comunicherà all'Impresa ed eventualmente anche alla Direzione Provinciale del Lavoro o ad altro ente competente, l'inadempienza rilevata o segnalata e procederà ad una detrazione dell'importo corrispondente all'inadempienza sui pagamenti delle fatture destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate per i motivi sopra indicati, non sarà effettuato fino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni ad AIMAG SPA, ne può pretendere il risarcimento dei danni.
 6. Qualora sia preannunciata o proposta azione diretta nei confronti di AIMAG SPA, per i casi di responsabilità solidale del committente previsti dalla vigente normativa nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi retributivi e previdenziali da parte dell'appaltatore

e/o del subappaltatore, AIMAG SPA darà immediata comunicazione al soggetto interessato della richiesta pervenuta da parte del creditore, con invito a provvedere per quanto di competenza, e detrarrà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute all'appaltatore in relazione al conto finale o allo sviluppo degli stati di avanzamento dei lavori, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni ad AIMAG SPA, né può pretendere il risarcimento dei danni.

L'appaltatore si obbliga, in ogni caso, a manlevare AIMAG SPA da qualsiasi pretesa o azione di carattere ripetitivo e/o risarcitorio avanzata direttamente nei confronti della stessa per i titoli di cui al presente articolo.

Art. 14 - Danni

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di AIMAG SPA sia di terzi, durante l'esecuzione del servizio, tenendo al riguardo sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a **Euro 2.000.000,00** sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

- estensione del novero dei terzi:

- ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari
- ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento del servizio per conto dell'Assicurato (Rc personale dei dipendenti) ;
- Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Appaltatore per l'esecuzione del servizio
- Rc per danni derivanti da incendio di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute
- Rc per danni a mezzi
- Rc per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi
- Rc dell'Assicurato, per danni a terzi conseguenti a mancato o insufficiente intervento su segnaletica, su ripari o su recinzioni, posti a protezione dell'incolumità di terzi
- Rc per danni causati da subappaltatori
- Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/conduitture/ecc.
- Responsabilità per violazione di norme ambientali ed amministrative.
- estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad AIMAG SPA almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

Art. 15 – Riferimenti normativi

In rapporto alla modalità di esecuzione delle attività ed alla osservanza delle prescrizioni vigenti, l'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a quanto previsto dal presente capitolato.

Dovrà inoltre attenersi:

- a) alle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia.
- b) alle leggi 13/09/1982 n. 646, 12/10/1982 n. 726, 23/12/1982 n. 936. nonché ogni altra normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- c) alle leggi e regolamenti vigenti in materia di circolazione stradale;
- d) alle norme in materia di recupero e/o smaltimento dei rifiuti previste in ambito comunitario;
- e) alle norme, europee, nazionali e locali di regolamentazione del riutilizzo dei fanghi di depurazione presso centri di recupero.

In caso di trasporto rifiuto transfrontaliero, ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. 152/06, si faranno riferimento ai regolamenti comunitari che regolano la materia, agli accordi di cui all'art. 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006, al D.M. 370/98, e alle direttive 2006/12/CE e 91/689/CEE.

Art. 16 – Personale

L'appaltatore deve disporre del personale tecnico, di tutti i mezzi accessori e delle attrezzature necessarie alla perfetta e tempestiva esecuzione delle attività da eseguire.

L'appaltatore si impegna ad eseguire i servizi con personale dotato dei requisiti tecnici e della comprovata capacità professionale adeguati ai servizi da svolgere.

Nella esecuzione delle stesse il personale dovrà seguire le prescrizioni impartite, anche solo verbalmente, da incaricati o funzionari di AIMAG SPA.

L'Appaltatore è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale addetto ai lavori.

Qualora il committente ritenesse che uno o più membri del personale dell'appaltatore non avessero i requisiti tecnici indispensabili per un'efficiente esecuzione dei servizi o si comportassero in modo tale da compromettere l'esecuzione dei servizi, il committente si riserva il diritto di adottare provvedimenti opportuni.

Il personale tecnico dell'appaltatore deve rendersi facilmente reperibile affinché AIMAG SPA possa in ogni momento trasmettere gli ordini relativi da eseguire od a variazioni degli stessi che si rendessero necessarie.

L'affidatario dovrà nominare un responsabile tecnico, sempre reperibile tramite telefono, che fungerà da referente per:

- la corretta e puntuale applicazione delle prestazioni richieste
- ogni comunicazione tra AIMAG SPA e l'appaltatore
- le chiamate in caso di urgenza.

Tale nominativo e relativo numero di telefono di reperibilità dovranno essere comunicati per iscritto alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto ed ogni qualvolta gli stessi mutassero.

Art. 17 – Conferimenti presso centri di recupero

Con riferimento all'attività di cui all'Art. 1 è onere dell'Appaltatore richiedere i permessi d'accesso ai luoghi di conferimento, ogni qualvolta sia richiesto.

L'Appaltatore solleva AIMAG SPA da ogni problematica relativa all'accessibilità dei centri di recupero.

- **Normativa**

- o È fatto obbligo all'aggiudicatario di:
 - Comunicare, durante l'esercizio dell'appalto qualora intervenute modifiche, integrazioni, sostituzioni o qualsiasi altra variazione dello stato autorizzativo vigente, i nuovi riferimenti normativi degli impianti soggetti per le attività di cui al punto 1) dell'Art. 1. Dovranno essere precisate le eventuali nuove disposizioni da rispettare; per fare questo dovranno essere trasmesse con la massima sollecitudine e non oltre 7

gg (sette) dalla data di emissione ufficiale del documento, copia della nuova documentazione o di ogni altro atto integrativo alle copie delle autorizzazioni già in possesso della Stazione Appaltante a seguito della consegna in sede di gara;

- consegnare, durante l'esecuzione dell'appalto ogni qualvolta vengano proposti nuovi siti di destino con la massima sollecitudine e comunque non oltre 7 gg (sette) dalla data di comunicazione di avvenuta proposta, copia aggiornata di tutti i documenti ed allegati relativi all'autorizzazione comprese le garanzie fideiussorie accettate dall'ente preposto;
- consegnare, in corso di esercizio qualora modificati i contenuti tecnico-normativi degli atti autorizzativi, con la massima sollecitudine e comunque non oltre 7 gg (sette) dalla data di emissione ufficiale del documento, un autodichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di ciascuno degli impianti di ricevimento di cui ai punti 1) dell'Art.1, relativa ai quantitativi massimi annuali autorizzati ed ai quantitativi massimi giornalieri autorizzati e/o comunque qualsiasi altra prescrizione ponderale vincolata a qualsiasi altra frequenza temporale, nonché dichiarazione di ammissibilità del fango in relazione alle risultanze analitiche aggiornate;
- consegnare, durante l'esecuzione del servizio qualora dovessero intervenire sostanziali modificazioni, con la massima sollecitudine e comunque non oltre 7 gg (sette) dalla data di emissione ufficiale del documento, copia delle planimetrie di tutti gli impianti di conferimento di cui alle attività ai punti 1) dell'Art.1, con indicate le aree funzionali di ricezione rifiuti, con specifica relativa a quelle adibite a ricevere i rifiuti di cui alla presente gara ed i quantitativi specifici massimi autorizzati;
- consegnare, durante l'esecuzione dell'appalto qualora in presenza di modifiche sostanziali nell'atto autorizzativo, con la massima sollecitudine e comunque non oltre 7 gg (sette) dalla data di emissione ufficiale del documento, integrazioni e/o modifiche tecnico-normative,

l'elenco dei parametri analitici che l'affidatario farà determinare sul rifiuto al fine della corretta e completa caratterizzazione dello stesso per la verifica di conformità ai criteri di esigibilità;

- AIMAG SPA si riserva la facoltà di effettuare, prima dell'inizio dell'espletamento del servizio o durante l'esecuzione dello stesso, un sopralluogo presso i siti di conferimento al fine di poter valutare la corrispondenza con quanto dichiarato, le condizioni generali e l'idoneità dei luoghi. A seguito dell'avvenuto sopralluogo sarà rilasciato apposito verbale in cui saranno indicati i contenuti tecnici della visita effettuata ed eventuali annotazioni di rilievo.

- ***Frequenza di ritiro***

- la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare il numero di carichi concordati con AIMAG SPA, restando peraltro nella facoltà dell'affidatario di impostare il numero di mezzi da impegnare purché sia rispettato il programma giornaliero di conferimento. A tal fine ogni settimana AIMAG SPA invierà all'affidatario il "programma dei conferimenti giornalieri" previsti per la settimana successiva: indicativamente si consideri un numero di viaggi giornalieri oscillante da un numero di 1 ad un massimo di 4. Il programma settimanale dei viaggi potrà comunque essere modificato dalla Stazione Appaltante, previo congruo preavviso, se intervenuti elementi di criticità durante le fasi di carico dei cassoni (vasche) o per qualsiasi altra esigenza di servizio lo rendesse necessario.
- l'affidatario dovrà essere disponibile alla prestazione del servizio tutti i giorni lavorativi e festivi infrasettimanali salvo diversa disposizione di AIMAG SPA in caso di eventi eccezionali dovuti a causa di forza maggiore o a impostazioni e restrizioni impartite da organi di controllo o Enti istituzionali (limitazioni al traffico da e per i luoghi di compostaggio), AIMAG SPA potrà imporre orari diversi da quelli indicati senza che la ditta aggiudicataria, possa pretendere maggiori compensi o indennizzi;

- ***Continuità del servizio***

- l'affidatario si impegna ad assicurare, per tutta la durata del contratto, continuità sia per la fase di ritiro/trasporto sia di avvio al recupero, indipendentemente da ogni altro evento, avvalendosi eventualmente di altri punti di conferimento, purché:
 - regolarmente autorizzati secondo le discipline ambientali locali;
 - venga preventivamente comunicato ad AIMAG SPA assieme alla documentazione di attestazione della validità autorizzativa;
 - venga comunicata esplicitamente la quantità massima conferibile giornaliera;
 - sia verificata la compatibilità della caratterizzazione analitica del rifiuto con quanto necessario all'impianto di destino;

- ***Idoneità qualitativa del rifiuto***

- la Stazione Appaltante si farà carico della caratterizzazione qualitativa dei fanghi sulla base delle esigenze normative a cui sono obbligati gli impianti di destinazione;
- in fase di esecuzione dell'appalto, la frequenza di campionamento sarà dettata dalle tempistiche previste dalla normativa vigente; Il campionamento sarà effettuato presso il punto di produzione del rifiuto, ovvero dentro ai cassoni (vasche) di raccolta dei fanghi, mediante tecniche di campionamento che garantiscano la loro massima rappresentatività quali-quantitativa.
- AIMAG SPA non risponde di non conformità provenienti da campionamenti non effettuati presso il punto di produzione del rifiuto;
- Il carico di fanghi non dovrà essere inquinato con altri rifiuti di diversa provenienza.

Stato di idoneità dei fanghi:

- AIMAG SPA pur mantenendo invariati i propri processi di trattamento sulla linea fanghi, non può garantire nel tempo le caratteristiche di qualità individuate inizialmente durante la campionatura di sopralluogo;
- la Ditta Aggiudicatrice non potrà pretendere alcunché da AIMAG SPA nel caso nel tempo non fossero più garantiti i requisiti di cui al punto precedente; essendo comunque interesse di AIMAG SPA garantire la continuità di conferimento presso gli impianti di trattamento finale individuati, in tal caso, sarà cura della stessa promuovere iniziative rivolte ad individuarne le cause e se possibile rimuoverle;
- La Ditta, man mano saranno inviati i rapporti di prova periodici da parte di AIMAG SPA, relativi alla caratterizzazione dei fanghi di cui al punto precedente, per ciascun punto di trattamento finale, dovrà far pervenire con la massima sollecitudine e comunque non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della PEC, attestazione firmata dal legale rappresentante riguardo l'idoneità dei fanghi ai contenuti autorizzativi in vigore del proprio impianto. Si precisa che l'idoneità del fango sarà sempre valutata sulla base della normativa di riferimento e dei contenuti degli atti autorizzativi dei siti e NON potranno essere imposti limiti più stringenti, legati ad eventuali condizioni operative o gestionali, da parte della Ditta aggiudicataria.

Art. 18 – Sicurezza e salute – Osservanza del piano di sicurezza e DUVRI

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, AIMAG SPA. provvede ad inviare i seguenti documenti:

1. **DUVRI**: documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
2. **Mod. DUVRI.01/a**: Informativa sui rischi dell'ambiente di lavoro e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza;
3. **Mod. DUVRI.02**: Sintesi dei rischi lavorativi dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo e delle relative misure di prevenzione e protezione/DPI;
4. **Mod. DUVRI.05**: norme comportamentali fondamentali ai fini della sicurezza per il lavoratore che svolge le attività definite nel contratto;

5. **Mod. DUVRI.08**: autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
6. **Ulteriori allegati al DUVRI** (Planimetria di inquadramento, Piano Emergenze Sito di via Bertuzza, Procedure specifiche, Planimetrie generali dell'area con evidenza di presidi di sicurezza, stoccaggi di sostanze, zone sicure).

L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori in appalto dovrà trasmettere i documenti di cui sopra controfirmati per presa visione ed accettazione; dovrà trasmettere inoltre i seguenti documenti:

- Valutazione dettagliata di tutti i rischi come previsto dal D.Lgs. 81/2008: in particolare si richiede che vengano valutati i rischi legati alle lavorazioni svolte presso il sito di AIMAG SPA (estratto del D.V.R.) anche attraverso la compilazione del **Mod. DUVRI.02**;
- Elenco dei D.P.I. e/o dei D.P.C. forniti ai dipendenti/utilizzati per le lavorazioni presso il sito di AIMAG SPA (se non già compreso nel D.V.R./P.O.S.) ed eventualmente in aggiunta a quelli già indicati nel **Mod. DUVRI.01/a**;
- Elenco dei dipendenti adibiti alle lavorazioni presso il sito di AIMAG SPA e autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di effettiva iscrizione al libro unico del lavoro;
- Copia della polizza R.C.T. con massimale adeguato e relativa quietanza di avvenuto pagamento;
- Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (anche attraverso l'utilizzo del **Mod. DUVRI.08**) relativa a:
 - a. regolarità contributiva ed assicurativa del personale impiegato;
 - b. conformità rispetto alle norme sul lavoro dei disabili;
 - c. idoneità tecnico/professionale del personale;
 - d. formazione del personale sull'utilizzo dei D.P.I. e dei D.P.C.;
 - e. conformità dei mezzi, delle attrezzature, dei D.P.I. e dei D.P.C.

Art. 19 – Mezzi d'opera : Specifiche ed autorizzazioni

Le attività oggetto del presente appalto prevedono l'utilizzo di autoarticolato con semirimorchio avente capienza di 40 mc c.a., comunque non inferiore a 35 mc, dotato di dispositivo di copertura. Il riempimento del cassone avverrà normalmente a saturazione del carico, non sono previsti riconoscimenti economici ulteriori in caso di carichi inferiori.

Pena esclusione l'impresa dovrà disporre di almeno N.3 automezzi (trattori) da impiegare per lo svolgimento dell'attività di cui ai punti 1) e 2) del presente Capitolato.

Per esigenze di servizio sarà necessario mettere a disposizione almeno quattro (4) semirimorchi regolarmente autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto della presente aggiudicazione.

Gli automezzi impiegati nell'esecuzione di predette opere devono essere autorizzati ai sensi del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. (trattori stradali e semirimorchi) per il trasporto dei rifiuti.

Si precisa che il mezzo durante il tragitto dovrà essere sempre coperto. La chiusura del dispositivo dovrà essere effettuata in condizioni di sicurezza; non è pertanto consentito all'autista di salire sul tetto dell'autoarticolato e/o sul cassone (vasca).

AIMAG SPA non fornirà in alcun modo assistenza tramite prestazioni di manodopera e/o proprie attrezzature in caso di guasto dei mezzi dell'affidatario. I lubrificanti necessari alla manutenzione dei mezzi di proprietà dell'affidatario saranno a carico dello stesso.

Art. 20 – Cassoni semirimorchi – prescrizioni

I semirimorchi/cassoni scarrabili impiegati nell'esecuzione di predette opere devono essere autorizzati ai sensi del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., per i codici di seguito elencati:

- codice CER 19.08.05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.

Come anticipato al precedente articolo, l'impresa dovrà disporre (Certificato di proprietà, contratto di leasing o di noleggio) di almeno 4 (quattro) cassoni semirimorchi avente capacità minima di 35 mc dotati di teli di copertura, autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto della gara, gestibili con un numero di trattori necessari al corretto espletamento del servizio di ritiro e trasporto previsti dalla gara.

I semirimorchi/cassoni scarrabili dovranno essere integri e dovranno garantire la tenuta stagna onde evitare perdite di rifiuto che potrebbe derivare dall'esposizione totale o solo parziale, alle precipitazioni meteorologiche del materiale fangoso contenuto.

I semirimorchi dovranno avere un'altezza complessiva, a vuoto, non superiore a metri 3,40 per poter essere collocati sotto le apparecchiature di scarico dei fanghi (altezza massima 3,60 m) ed una volumetria non inferiore ai 35 mc.

I contenitori dovranno essere svuotati completamente senza che rimanga del materiale residuo sul fondo di essi. Nel caso vengano impiegati contenitori precedentemente utilizzati per trasporti non attinenti all'appalto in oggetto, questi dovranno essere accuratamente bonificati al fine di non inquinare i fanghi disidratati con altri materiali che potrebbero modificarne le caratteristiche qualitative di idoneità.

Sarà cura della Ditta Aggiudicataria, adottare iniziative tecnico-gestionali rivolte a risolvere eventuali problemi di aderenza del prodotto al fondo delle vasche di contenimento, fatto salvo di adottare sistemi che non abbiano capacità di modificare le caratteristiche qualitative del fango trasportato al fine di comprometterne l'idoneità al recupero finale.

Art. 21 – Modalità di esecuzione

Le attività da svolgersi prevedono il trasporto dei fanghi disidratati, prodotti dall'impianto di depurazione di Carpi e avvio al recupero e/o smaltimento presso centri di trattamento finale così come indicato al punto 1) dell'Art. 1 – Oggetto dell'appalto.

L'attività comprende il prelievo del semirimorchio contenente i fanghi disidratati, e il posizionamento del semirimorchio vuoto sostitutivo. Tale operazione avverrà con la collaborazione del personale AIMAG SPA o anche senza di esso qualora siano state predisposte le condizioni per il prelievo medesimo. Segue il trasporto al luogo di destinazione.

Il servizio di norma potrà richiedere da 1 a 3 ritiri/conferimenti al giorno, a tal proposito la ditta dovrà garantire la copertura delle posizioni di carico sempre con cassoni vuoti pronti all'uso. È fatto divieto alla Ditta di lasciare una posizione di carico priva del cassone (vasca).

In base alle esigenze di servizio si potranno rendere necessari anche quattro (4) viaggi giornalieri.

Il trasporto dei fanghi disidratati avverrà previa compilazione del documento di trasporto secondo quanto previsto dalle normative vigenti (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.): la compilazione rimane a carico del personale AIMAG SPA presente sull'impianto. AIMAG SPA per esigenze di servizio, in occasione di eventi straordinari, potrà avvalersi della facoltà di far emettere il formulario di trasporto direttamente alla Ditta appaltatrice, in conformità alla normativa vigente in materia.

Secondo quanto previsto al momento della redazione del presente Capitolato, al fine di consentire ad AIMAG SPA, in qualità di produttore del rifiuto, di ottemperare agli obblighi temporali di registrazione, è fatto obbligo all'impresa appaltatrice di riconsegnare la quarta copia del formulario di identificazione (COPIA DETENTORE) debitamente controfirmata e completa dei pesi del carico smaltito **immediatamente dopo le fasi di conferimento al destinatario**. Anticipatamente è necessario comunicare **via e-mail all'indirizzo pesa.depcarpi@aimag.it**, copia leggibile del documento di trasporto di cui sopra all'ufficio pesa del sito di Via Bertuzza a Carpi, il dato del quantitativo conferito.

In adempimento del già menzionato decreto e successive modifiche, la quarta copia deve essere riconsegnata a cura del trasportatore al destinatario entro e non oltre tre mesi dalla data di conferimento, in caso contrario quest'ultimo ha obbligo di notifica presso l'ente competente.

Si specifica che, a seguito delle evoluzioni normative in corso correlate all'entrata in funzione del sistema RENTRI, le copie dei documenti dovranno essere successivamente trasmesse con le modalità previste da tali evoluzioni. Sarà necessario adottare la stessa procedura di riconsegna anche per qualsiasi altra documentazione di accompagnamento del trasporto/conferimento fosse resa necessaria in eventuali altri adempimenti normativi comunitari.

Gli oneri derivanti dall'attuazione di nuove metodologie di tracciabilità dei rifiuti ricadranno in carico all'Appaltatore, il quale pertanto non potrà pretendere nessuna revisione dei prezzi. Di norma, il fango prodotto dall'impianto di Carpi deve essere prelevato e trasportato con cadenza giornaliera e/o comunque secondo indicazioni provenienti dai tecnici AIMAG SPA.

A tal proposito si richiama l'attenzione sul fatto che l'Appaltatore dovrà rendersi disponibile ad intervenire anche in giorni prefestivi e/o festivi e/o al di fuori del normale orario di lavoro di AIMAG SPA, a seguito di sopravvenute esigenze di servizio, senza poter richiedere maggiorazioni ai prezzi contrattuali.

Art. 22 – Organizzazione dei lavori

Il trasportatore si attiverà, sempre e comunque, a seguito di richiesta da parte del personale AIMAG SPA. Tali ordini saranno inoltrati telefonicamente o per iscritto, via mail, mediante apposito modulo di richiesta che conterrà la data prevista per la presa.

Le richieste potranno essere singole o cumulative per rispondere a programmi temporali più lunghi.

L'accesso all'impianto di Carpi sarà regolato dall'apparato di controllo degli accessi operante in loco. Per tale motivo l'Appaltatore potrà essere fornito di appositi dispositivi di riconoscimento che consentiranno l'apertura degli accessi.

Dal momento della presa, il Trasportatore sarà l'unico responsabile per il trasporto e lo scarico del materiale. AIMAG SPA, pertanto, sarà sollevata da ogni responsabilità od onere sia per danni o disagi occorsi al trasportatore o al proprio mezzo durante le operazioni di scarico, sia per eventuali danni causati dallo stesso durante il trasporto e lo scarico del materiale a terzi.

Il Trasportatore dovrà adeguarsi agli orari di apertura ed alle disposizioni d'accesso dei siti di destino.

Art. 23 – Tempistiche di intervento

L'accesso all'area per il ritiro del cassone è preferibile nei seguenti intervalli di orario (salvo diversa disposizione impartita da AIMAG SPA):

- LUN/VEN	mattina 8,00 – 11,45	pomeriggio 14,00 – 16,45
- SAB	mattina 8,00 – 11,45	

Non si esclude rimodulazione degli orari di accesso a seguito dello scorporo dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi o altre necessità.

Art. 24 – Termini e penali

Le prestazioni saranno continuative ed organizzate dal personale AIMAG SPA che provvederà a comunicare il numero di trasporti quotidiani e gli orari per il ritiro del semirimorchio in relazione alla produzione di fanghi.

- A. Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di cui ai punti 1 e/o 2 dell'art. 1, saranno applicate le seguenti penali pecuniarie:
1. per trasporti iniziati lo stesso giorno: € 30,00 (diconsi Euro trenta/00) per ogni ora di ritardo successiva a quella prevista per la presa;
 2. per trasporti iniziati nei giorni successivi: € 150,00 (diconsi Euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo successivo a quello previsto.
- B. Nel caso non siano rispettate le tempistiche specificate all'Art. 17 – Conferimenti presso centri di recupero , saranno applicate le seguenti penali pecuniarie:
- a. Per mancata trasmissione di nuovi atti autorizzativi, integrazioni, modificazioni e/o qualsiasi altro atto che alteri lo stato di fatto del contesto autorizzativo noto alla Stazione Appaltante, € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze previste all'articolo 17.
 - b. Per mancata trasmissione del documento attestante l'idoneità qualitativa dei fanghi all'atto autorizzativo in vigore, a seguito della trasmissione delle analisi periodiche da parte della Stazione Appaltante, da parte di ciascun legale rappresentante di ciascun punto di recupero, €100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza di 7 gg dalla data di invio tramite PEC della Stazione Appaltante dei rapporti di prova dei fanghi.
- C. In caso di richiamo, da parte del personale della Committenza, in merito a inadempienze dal punto di vista della gestione delle attività in sicurezza (quali, a titolo esemplificativo e non limitatamente a: mancato uso dei DPI ove le condizioni lo richiedano, errate modalità di accesso al depuratore di Carpi, mancata osservanza di indicazioni verbali o scritte ricevute da parte del personale Aimag). La Stazione

Appaltante comminerà, in occasione di ciascun richiamo, una penale di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Le penali saranno trattenute all'atto del pagamento delle fatture di riferimento.

AIMAG SPA si riserva la facoltà di rescindere il contratto nei casi che ricorrono ai punti presenti nell'art. 10.

Qualora cause di forza maggiore, ed altre circostanze speciali impediscano, in via temporanea, lo svolgimento del servizio, AIMAG SPA può ordinarne la sospensione disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne avevano determinato la sospensione, senza peraltro che l'impresa possa avanzare richiesta di compensi aggiuntivi a quanto già normalmente dovuto per le prestazioni eseguite.

Art. 25 – Foro competente

Per eventuali controversie relative alla esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Modena.

Art. 26 – Adempimenti

AIMAG SPA provvederà a farsi carico di tutti gli oneri imposti al produttore di rifiuti dalla normativa vigente mentre l'impresa appaltatrice sarà responsabile per l'adempimento di qualsiasi ulteriore onere.

In rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori ed alla osservanza delle prescrizioni vigenti, l'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a quanto previsto dal presente Capitolato.

Dovrà, inoltre, attenersi:

1. a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti comunali, provinciali e regionali e dal codice della strada;
2. alle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia;
3. alle leggi 13.09.1982 n. 646, 12.10.1982 n. 726, 23.12.1982 n. 936, nonché ogni altra normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
4. alle norme in materia di trasporto e invio a recupero dei rifiuti previsti in ambito comunitario.

L'appaltatore risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero direttamente imposte ad AIMAG SPA, (per quanto non specificato nel presente documento, varranno le disposizioni in aderenza alle leggi vigenti che saranno di volta in volta impartite dal Committente).

Oltre agli oneri di cui sopra, sono a carico dell'appaltatore e non trovano particolare compenso, ma sono compresi nei prezzi indicati nel presente documento:

- a) l'obbligo di eseguire in qualsiasi momento e con qualsiasi condizione atmosferica le attività che verranno ordinate da AIMAG SPA nell'ambito di pertinenza dell'appalto in oggetto.
- b) l'obbligo di comunicare tempestivamente variazioni dei recapiti telefonici che dovessero necessitarsi durante la durata dell'appalto.
- c) il presentarsi in AIMAG SPA o direttamente sul luogo d'intervento, a seconda della richiesta specifica del tecnico AIMAG SPA.

Art. 27 – Responsabilità dell'appaltatore

La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile verso i terzi di ogni conseguenza derivante da fatto, negligenza o colpa dei suoi dipendenti per infortuni o danni a terzi od a cose di terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni e pertanto la Ditta aggiudicataria si intende senz'altro tenuta a sollevare e ritenere indenne AIMAG SPA da qualsiasi molestia o domanda che gli fosse rivolta.

Tali danni dovranno essere indennizzati dalla Ditta aggiudicataria, a sue totali cure e spese, prima del pagamento del conto finale.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a dimostrare ad AIMAG SPA, in qualunque momento, di essere in grado di fare fronte agli oneri che potessero derivargli per fatti od omissioni di suoi dipendenti come sopra detto.

La Ditta appaltatrice è tenuta al risarcimento dei danni prodotti agli impianti ed edifici di AIMAG SPA in dipendenza dei lavori.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre curare il regolare impiego delle attrezzature e dei mezzi di protezione, l'esposizione dei cartelli segnaletici e l'osservanza delle prescrizioni generali

in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, di cui alle disposizioni di legge vigenti ed emanate.

In particolare, nell'esecuzione delle prestazioni la Ditta aggiudicataria è tenuta a verificare che siano scrupolosamente osservate le norme di cui al D.P.R. 19/03/1956 n. 302 e D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

L'impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità per tutta l'attività relativa al servizio in oggetto ed ogni altra attività esercitata in esecuzione del presente appalto, sollevando la Stazione Appaltante da ogni corrispondente chiamata in causa anche parziale o sussidiaria. L'impresa aggiudicataria è responsabile verso la Stazione Appaltante del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

L'impresa aggiudicataria dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio dei dipendenti per i quali ritenesse necessario il provvedimento, motivandone le ragioni e con il rispetto delle norme vigenti. Nella conduzione e gestione del servizio, l'impresa aggiudicataria dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone o cose con espresso impegno di provvedere che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi operanti nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

La ditta aggiudicataria dal momento della presa in carico dei fanghi dal depuratore di Carpi sarà responsabile del completo e puntuale conferimento presso i siti di destinazione sollevando AIMAG SPA da qualsiasi pretesa che fosse reclamata da parte di terzi per irregolarità accertate durante le fasi di trasporto e conferimento del rifiuto.

Art. 28 – Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sul servizio competono alla Direzione dell'Impianto od a soggetto da questa delegato. L'inosservanza degli obblighi contrattuali con le relative penalità previste dall'art. 24 del presente capitolato è accertata dalla Direzione dell'Impianto, che verrà comunicato all'Impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria potrà produrre le sue deduzioni alla Stazione Appaltante entro sette (7) giorni dalla data di notifica; trascorso inutilmente tale termine o nel caso in cui le

deduzioni non siano ritenute accettabili verrà stornato l'importo relativo alle suddette penalità nella liquidazione degli oneri relativi ai servizi svolti del mese precedente.

L'impresa aggiudicataria in sede di contabilità finale potrà avanzare sulle sanzioni applicate giustificate riserve in merito alle quali deciderà la Stazione Appaltante.

Art. 29 – Consistenza delle prestazioni

La consistenza indicativa dell'attività prevista è quella indicata nell'art. 2.

Tuttavia per motivi tecnici, legati alla fluttuazione dei parametri funzionali principali ed alla variabilità del carico influente all'impianto, non può essere garantito l'impegno temporale indicato all'art.2; in conseguenza di ciò l'impresa aggiudicataria rimane comunque impegnata a prestare il servizio al prezzo unitario ed alle condizioni dell'offerta presentata in gara, senza che possa pretendere nulla nel caso in cui le condizioni di esercizio fossero soggette a variazioni in eccesso e/o in difetto.

Fermo restando il quantitativo complessivo di fango prodotto dichiarato nella presente documentazione di gara, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eseguire occasionalmente le operazioni già previste nell'ambito del presente Appalto, a mezzo di procedure ed affidamenti ad imprese diverse dall' Impresa Aggiudicataria. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa aggiudicataria in base ad esigenze che si dovessero rendere necessarie per il corretto espletamento del servizio, l'impiego di mezzi d'opera e contenitori con capacità differente da quelle previste ai fini di garantire il buon espletamento del servizio.

Il concorrente potrà eseguire un sopralluogo per la valutazione di tutte le circostanze particolari che possono incidere nella valutazione dei prezzi unitari per l'espletamento del servizio. Nel corso del sopralluogo sarà possibile anche prelevare un campione di fango.

Con i corrispettivi stabiliti, l'impresa aggiudicataria si intende compensata di qualsiasi suo avere.

Art. 30 – Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art.31 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, stato di famiglia, carichi pendenti, informazioni in merito alla normativa antimafia) richieste per la sottoscrizione dei contratti di appalto, sono utilizzate da AIMAG S.p.A. esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

Si precisa che:

- I. la raccolta dei dati richiesti è necessaria per la sottoscrizione dei contratti di appalto;
- II. i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da AIMAG S.p.A. o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
- III. sul trattamento dei dati personali, la persona fisica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 2016/679;
- IV. AIMAG S.P.A. è titolare del trattamento dei dati personali.

L'elenco dei responsabili del trattamento è richiedibile al titolare del trattamento.

L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento.